

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Art. 40, comma 3 sexies, del D. Lgs. n. 165/2001

Ipotesi di contratto collettivo integrativo “*Piano di Welfare Integrativo 2021-2023 - Criteri per il periodo 2021-2023, Art. 96 CCNL 19 aprile 2018*” sottoscritto in data 04 agosto 2021.

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta ai fine di descrivere le modalità di utilizzo delle risorse che annualmente alimentano il Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale con specifico riguardo all’ipotesi di contratto collettivo integrativo “*Piano di Welfare Integrativo 2021-2023 - Criteri per il periodo 2021-2023, Art. 96 CCNL 19 aprile 2018*” sottoscritto in data 4 agosto 2021.

E’ suddivisa in quattro moduli:

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

I Moduli sottoesposti contengono una esplicitazione della costituzione del Fondo per il finanziamento per i Benefici di natura assistenziale e sociale destinati al personale dipendente.

### **MODULO I – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

##### **– Risorse storiche consolidate**

Il Fondo per la contrattazione integrativa denominato “**Benefici Assistenziali**”, istituito con l’art. 59 del DPR 16 ottobre 1979 n. 509 ed esteso agli enti di ricerca con l’art. 24 del DPR 171/1991, è **un fondo unico nettamente distinto da quello per il finanziamento del trattamento economico accessorio** e, dunque, stanziato a bilancio in un capitolo diverso.

Il fondo *de quo* non ha carattere premiale e non è legato a prestazioni lavorative svolte dal dipendente ma è destinato a finanziare, ai sensi di quanto indicato all’art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018, iniziative a sostegno del reddito della famiglia, supporto all’istruzione e al merito dei figli, contributi a favore di attività culturali e ricreative, polizze sanitarie integrative ed altre forme di intervento in favore del personale.

I CCNL di comparto hanno disciplinato la materia più specificatamente e, con riguardo alla costituzione del fondo, la contrattazione nazionale ha previsto la possibilità di determinare il fondo **nella sua misura massima pari all’1% delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione.**

La stessa Contrattazione Collettiva Nazionale ha demandato alla contrattazione integrativa nazionale l'attuazione della disciplina generale e la specificazione dei criteri di distribuzione del fondo (CCNL 19 aprile 2018, art. 96, comma 1).

Si precisa, inoltre, che il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, non ha modificato la normativa contrattuale precedente, limitandosi a specificare all'art. 7, rubricato "*Contrattazione integrativa*", che prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente CCNL, disponendo al comma 3 che "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale*" ed al comma 10 "*I contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi*";

Inoltre, all'art. 96 rubricato "*Benefici socio-assistenziali per il personale*", il citato CCNL prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti tra i quali si citano espressamente le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), il supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, l'erogazione di contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, l'erogazione di prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale a favore del personale, ovvero tutte materie disciplinate nel CCNI cui la presente Relazione si riferisce.

Partendo dal dettato normativo-contrattuale sopra richiamato, nella tabella sottostante si riporta la specifica del calcolo effettuato per l'individuazione delle somme stanziare per l'anno 2021, pari ad € 5.684.800,00 e corrispondente con arrotondamento all'applicazione dell'1% delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione.

<b>Tipologie di spese per il personale</b>	<b>Stanziamento</b>
Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato/determinato	354.664.021,90
Competenze accessorie personale a tempo indeterminato/determinato	46.667.143,73
Buoni pasto	8.476.000,00
Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato/determinato	2.180.000,00
Missioni del personale dipendente	1.955.465,90
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria/generica e discrezionale	300.000,00
TFR per il personale a tempo indeterminato/determinato	22.124.832,41
Imposte e contributi a carico dell'ente	132.109.628,83
<b>Totale</b>	<b>568.477.092,77</b>
<b>Stanziamento Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale 1%</b>	<b>5.684.800,00</b>

Si precisa che l'importo del Fondo, come determinato, è già stato stanziato nel Bilancio di Previsione 2021 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 290 del 15 dicembre 2020.

Per gli esercizi 2022 e 2023, invece, l'Amministrazione si impegna a destinare al Fondo benefici di natura assistenziale e sociale la quota massima prevista, pari all'1% delle spese di

personale che saranno iscritte nei relativi bilanci di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dall'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 (Area VII dirigenziale).

Il Fondo benefici dovrà essere certificato annualmente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per l'avvio della successiva contrattazione integrativa.

La distribuzione delle risorse del Fondo 2022 e 2023, annualmente determinato con certezza a valle dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, tra le varie categorie di benefici sarà definita previo accordo con le OO.SS., ferma restando la quota riservata alla copertura delle spese relative al mantenimento della polizza sanitaria a favore dei dipendenti.

– **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

**Sezione II - Risorse variabili**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

**Sezione III - Decurtazioni del Fondo**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

**Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto ad approvazione**

La sintesi è riportata nelle tabelle di cui alla Sezione I del presente Modulo.

**Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non sussistono risorse per i benefici assistenziali allocate fuori dal fondo.

**MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

In questo modulo si indica, come concordato nel CCNI, la programmazione dell'utilizzo delle risorse che costituiscono il Fondo per i benefici assistenziali e sociali per il personale dell'esercizio 2021.

**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

Il presente contratto integrativo gestisce la quota del Fondo per i Benefici assistenziali destinato alla contrattazione integrativa.

**Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo**

Il contratto collettivo integrativo, oggetto della presente relazione, individua all'interno del Fondo per i benefici assistenziali e sociali la quota da destinare:

- alla stipula di una Polizza sanitaria a favore dei propri dipendenti;
- alla erogazione di contributi per l'iscrizione dei figli dei dipendenti all'asilo nido;
- all'assegnazione di borse di studio ai figli più meritevoli dei dipendenti;
- alle attività ricreative e culturali a favore dei dipendenti e delle loro famiglie;
- ai contributi per la parziale copertura degli interessi passivi sui prestiti;
- ai contributi per la parziale copertura delle spese mediche ordinarie e speciali.

### **Sezione III – Destinazioni ancora da regolare**

Non pertinente al CCNI in oggetto.

### **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.**

Per l'anno 2021, il Fondo complessivamente definito in Euro 5.684.800,00 è così distribuito tra le varie tipologie di benefici previsti a favore del personale:

- Polizza sanitaria per Euro 2.772.320,83;
- Borse di studio per Euro 800.000,00;
- Attività culturali e ricreative per Euro 200.000,00;
- Asili nido per Euro 80.000,00;
- Contributo per interessi sui prestiti per Euro 300.000,00;
- Sussidi ordinari e speciali per Euro 1.532.479,17.

### **Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

L'unico vincolo di carattere economico imposto dal CCNL di comparto è la somma massima del Fondo stesso, pari all'1% delle spese per il personale (ex art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 e art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 per l'Area VII dirigenziale).

Tale limite è stato rispettato dal CNR, come si evince dalle tabelle riportate nella Sezione I del Modulo I.

### **MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa**

Come più volte citato, il fondo oggetto del presente CCNI, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, è annualmente determinato nella sua misura massima dell'1% delle spese del personale iscritte nel corrispondente bilancio di previsione.

## **MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

La disponibilità economico finanziaria del fondo, determinato nella sua misura massima dell'1% delle spese del personale, è iscritta in apposita voce nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 290/2020 relativamente al Bilancio Preventivo dell'Esercizio finanziario 2021.

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

**Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il sistema di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale del CNR consente di monitorare periodicamente durante la gestione i limiti di spesa riguardanti la fattispecie in argomento.